

Art. 4.

Dopo l'art. 81, relativo al corso di laurea in farmacia e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alle modalità d'esame.

Art. 81. — L'insegnamento biennale di fisiologia generale (biennale) comporta un esame alla fine di ogni anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1980, n. 956.

Autorizzazione all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma, a permutare un immobile.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), in Roma, viene autorizzato ad effettuare la permuta immobiliare con il comune di Albano Laziale (Roma) di un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in Albano Laziale, località « Il Roccolo », esteso mq 4150, con altro appezzamento di terreno sito nello stesso comune, località « Olivella o Mola », esteso mq 4080, di proprietà del comune di Albano Laziale.

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1980, n. 957.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Lucca ad acquistare un immobile.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Lucca viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 42.000.000, una villetta di 18 vani corredata di terreno per giardino e cortile sita in Lucca, viale Giusti n. 21, censita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 164, mappale 48, di proprietà dei signori Marraccini Ida, Marraccini Teresa, Marraccini Luisa, Bruno Bianca, Marraccini Michele, come da atto di compravendita 11 aprile 1970, n. 142856 di repertorio, a rogito dott. Gino Velani, notaio in Lucca, registrato a Lucca in data 17 aprile 1970, da adibire a sede dell'ente.

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 140

LEGGE 16 gennaio 1981, n. 9.

Proroga del termine di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:]

Art. 1.

Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 36 non siano state trasformate, è data facoltà alle regioni di prorogare per un periodo non superiore a due anni il termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo.

Le riserve di cui al precedente comma sono comunque mantenute fino all'adozione della relativa deliberazione del competente organo regionale e, in caso di mancata deliberazione, per non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — BARTOLOMEI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Disciplina dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente la approvazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministero per le corporazioni — le cui competenze, ai sensi del decreto luogotenenziale 10 ago-

sto 1945, n. 474, sono ripartite tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di stabilire, ai fini della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, norme tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle disposizioni in vigore;

Considerato che i recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica assumono caratteristiche tecniche particolari in ordine alle quali non appare direttamente applicabile a tali recipienti la complessa normativa degli apparecchi a pressione di cui al regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata la necessità di disciplinare con norme particolari, ai fini della sicurezza, la costruzione e l'uso dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica a mezzo di travaso da bombole;

Decreta:

Art. 1.

I recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica a mezzo di travaso da bombole, con capacità non superiore a 60 litri e con pressione massima di esercizio non superiore a 5 Kg/cm² sono soggetti alle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato A annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 19 marzo 1980

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
BISAGLIA

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E L'IMPIEGO DEI RECIPIENTI CONTENENTI BIRRA E/O BEVANDE GASSATE SOTTO PRESSIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Campo di applicazione.

1.1 Le presenti prescrizioni tecniche si applicano ai recipienti contenenti birra e/o bevande gassate sottoposti a pressione mediante immissione di anidride carbonica ed aventi capacità non superiore a 60 litri e pressione massima di esercizio non superiore a 5 Kg/cm², di seguito indicati con il termine « recipienti ».

2. Requisiti e costruzione.

2.1. I recipienti debbono essere costruiti con materiali idonei e con validi procedimenti di saldatura riferendosi a tal fine alla Raccolta M e alla Raccolta S della cessata Associazione nazionale per il controllo della combustione.

2.2. I recipienti debbono essere muniti di certificato di conformità alle presenti prescrizioni rilasciate dagli uffici cui sono attribuiti i compiti e le funzioni della cessata A.N.C.C.

2.2.1. Per i recipienti prodotti in serie è sufficiente la certificazione del prototipo.

2.3. I recipienti debbono essere contraddistinti mediante:

- a) nominativo del costruttore;
- b) numero di identificazione;
- c) anno di costruzione;
- d) pressione massima di esercizio in Kg/cm²;
- e) estremi della certificazione del prototipo.

2.3.1. In sostituzione delle indicazioni di cui alle lettere c), d), e) può essere rilasciato cumulativamente un attestato del costruttore.

3. Procedure per la certificazione del prototipo e prove tecniche.

3.1. La certificazione di conformità alle presenti disposizioni del prototipo è rilasciata al richiedente previa domanda a presentazione del progetto di costruzione agli uffici di cui al punto 2.2., nonché previa prova di pressione del prototipo eseguita a norma dei punti 3.3. e 3.3.1.

3.2. Il progetto del prototipo deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato secondo le disposizioni di legge in vigore.

3.3. Il prototipo dei recipienti deve essere sottoposto alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2. a prova di pressione spinta sino a rottura.

3.3.1. La pressione di prova deve essere non inferiore a 5 volte la pressione massima di esercizio dichiarato in progetto.

4. Costruzione dei recipienti e controlli.

4.1. Il costruttore dei recipienti è responsabile della rispondenza dei recipienti costruiti al prototipo.

4.1.1. La rispondenza deve, in particolare, ottenere:

- a) ai procedimenti di lavorazione, che non debbono alterare, ai fini di sicurezza, le caratteristiche dei materiali certificate dal fabbricante;
- b) ai procedimenti di saldatura e all'impiego degli elettrodi, riconosciuti idonei dagli uffici di cui al punto 2.2. in sede di esame del progetto e indicati nella certificazione di conformità relativa al prototipo;
- c) all'impiego di operai qualificati.

4.2. Gli uffici di cui al punto 2.2. hanno facoltà di disporre la verifica di conformità al prototipo dei recipienti durante la produzione.

5. Impiego dei recipienti.

5.1. I recipienti durante il loro impiego debbono essere collegati alle bombole di anidride carbonica, a cura e sotto la responsabilità del proprietario, mediante un gruppo riduttore della pressione.

5.1.1. Il gruppo riduttore, il cui prototipo deve essere preventivamente provato e munito di certificato di idoneità dagli uffici di cui al punto 2.2., deve essere costituito da una valvola riduttrice, una valvola di sicurezza e un manometro.

6. Disposizioni transitorie.

6.1. I recipienti già costruiti e in uso e non rispondenti ai requisiti tecnici sopra indicati debbono essere regolarizzati, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, mediante verifica su campioni eseguita dai tecnici di cui al punto 2.2. con la sola prova di pressione spinta fino a rottura.

6.1.1. Entro lo stesso termine debbono essere regolarizzati i gruppi riduttori con l'osservanza della norma di cui al punto 5.1.1.

6.2. La pressione di prova deve essere non inferiore a 5 volte la pressione massima di esercizio dichiarata dal costruttore o dal proprietario.

6.3. La verifica su campione per i recipienti in uso è eseguita su un recipiente per ogni produzione non superiore a 5.000 recipienti uguali.

6.4. La richiesta di regolarizzazione deve essere corredata:

- a) da una distinta degli apparecchi da regolarizzare, con l'indicazione del nominativo o marchio del costruttore, del numero di identificazione e della pressione massima di esercizio in Kg/cm²;
- b) da una dichiarazione di omogeneità dei recipienti costituenti la produzione.

6.4.1. Il marchio del costruttore ed il numero progressivo di identificazione debbono essere riportati sui recipienti.

6.5. La regolarizzazione dei recipienti già in uso è richiesta dal costruttore e, in sua mancanza o impossibilità a provvedere, dal proprietario.

6.6. I recipienti in uso, per i quali sia stato certificato, mediante rilascio di libretto matricolare, l'esito positivo delle verifiche di costruzione da parte dell'A.N.C.C., non sono soggetti ad ulteriori prove.

Visto, *Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SCOTTI

Visto, *Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

BISAGLIA

(285)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Limitazione di funzioni consolari del vice console onorario in Corrientes.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Livio Brianti, vice console onorario in Corrientes, con circoscrizione nella provincia di Corrientes, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implicino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(288)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1981.

Aggregazione del comune di Petrosino alla circoscrizione territoriale del mandamento di Marsala.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 luglio 1980, n. 72, della regione siciliana, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della stessa regione il 26 luglio 1980, parte prima n. 34, con la quale la borgata Petrosino del comune di Marsala e la contrada Triglia-Scaletta del comune di Mazara del Vallo sono state erette in comune autonomo con la denominazione « Petrosino »;

che occorre di conseguenza determinare l'appartenenza alla circoscrizione giudiziaria del comune di nuova istituzione;

Considerato che la maggior parte della popolazione era già compresa nella circoscrizione territoriale del

mandamento di Marsala tanto che il nuovo comune ha mantenuto la precedente denominazione della soppressa borgata di Petrosino;

Vista la proposta in tal senso avanzata dal presidente della corte di appello di Palermo con nota del 28 ottobre 1980, prot. n. 10013-Gab.;

Decreta:

Il comune di Petrosino istituito con legge 21 luglio 1980, n. 72, della regione siciliana, viene aggregato alla circoscrizione territoriale del mandamento di Marsala.

Roma, addì 12 gennaio 1981

Il Ministro: SARTI

(286)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminate le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 27 febbraio e 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacanza previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni fino al decreto ministeriale 26 febbraio 1977 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora in ragione di:

L. 7.500 per il perito industriale;

L. 4.500 per ogni aiuto di concetto.

Art. 2.

La misura di tutti gli altri compensi previsti nella stessa tariffa, risultanti dall'adeguamento disposto con il decreto ministeriale 6 luglio 1973 è aumentata del 20 per cento.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro di grazia e giustizia

SARTI

Il Ministro dei lavori pubblici

NICOLAZZI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

PANDOLFI

(318)